

IO SONO COSTITUZIONE...

*Istituto Comprensivo
di Pozzomaggiore*

Classe 3A

Scuola Secondaria di 1° grado

Anno Scolastico 2023-2024





Mi presento

Io sono

Costituzione

Sono la Costituzione Italiana, sono stata pensata dal lavoro di una commissione di 75 saggi e sottoposta il 31 gennaio 1947 ai nostri padri e alle nostre madri costituenti (556 membri dell'Assemblea Costituente), e, dopo diversi emendamenti, fui concepita il 22 dicembre dello stesso anno, e, finalmente, il 1° gennaio del 1948 sono nata!





*Io, Costituzione, sono la legge
fondamentale dello Stato e la
risposta a tutte le guerre subite!
Rappresento l'identità e i valori
della nazione italiana, la terra dove
sono nata, in cui ancora oggi vivo,
l'ITALIA. Nell'anno 2023 ho
compiuto ben 75 anni!*

Il mio nome è molto antico, deriva dalla parola latina "Constitutio" che si riferiva ad una legge importante, emanata spesso dall'imperatore.

Il mio compito è proteggere i diritti fondamentali dei cittadini italiani, promuovere il benessere, garantire la giustizia e assicurare l'Unità nazionale. Ho una natura autorevole: sono scritta, rigida, compromissoria, laica e democratica.



Sono riconosciuta come una legge scritta, in quanto mi trovo all'interno di un documento scritto; sono rigida e forte, in quanto non posso essere sostituita da leggi ordinarie, ma solo da leggi costituzionali;



laica perché non faccio riferimento a nessun tipo di religione, ma sono IVA, adattabile e mutevole nel rispetto dei miei principi fondamentali, e infine, sono democratica perché sono stata votata dal popolo.




Attraverso il mio abbigliamento esprimo i miei ideali e i simboli del mio Paese: il mio abito è tricolore: il verde, simboleggia la libertà e l'uguaglianza e rappresenta le bellezze naturali italiane; il bianco delle nostre nevi alpine è la fede sostenuta di ogni concittadino e il rosso è il colore del sangue dei caduti dell'indipendenza. La bandiera è il simbolo di tutti i cittadini di un unico Stato.

Indosso una cintura con un sigillo, composto da due ghirlande (serti) che racchiudono una ruota dentata e una stella che è il simbolo guida della Patria; il ramo d'ulivo rappresenta la pace, quello di quercia la forza.

Ho una grande passione per la musica, in particolare mi identifico nell'Inno Nazionale intitolato "Fratelli d'Italia" composto nell'autunno del 1847 da Goffredo Mameli, un patriota genovese.

La mia essenza è scritta in 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali; la mia anima si esprime nei 12 principi fondamentali, nel mio cuore si concretizzano gli articoli, dal 13 al 54, che regolano e tutelano i diritti e doveri dei cittadini; le mie possenti braccia sono espresse dall'articolo 55 all'articolo 139 che stabiliscono l'ordinamento dello Stato. Le gambe che mi sorreggono sono le 18 disposizioni transitorie e finali numerate con lettere romane, e rappresentano il passaggio dal vecchio al nuovo regime.



I PRINCIPI FONDAMENTALI



I principi fondamentali sono le radici della Costituzione stessa, l'aspetto di fondo, queste norme dominano sopra le altre leggi ordinarie e statali, ordinamenti e atti amministrativi.

ARTICOLO 1

La mia casa, l'Italia, è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro è un diritto che rende l'uomo pienamente cittadino. La sovranità del mio paese appartiene al popolo che la esercita nella forma e nei limiti da me indicati. Il potere viene dal basso, e il popolo italiano lo esercita attraverso le elezioni che si svolgono a suffragio universale.

Il 2 gennaio 1946, i cittadini italiani, con un referendum, hanno deciso che l'Italia non sarebbe stata più una monarchia, ma una Repubblica.

ARTICOLO 2

La mia Repubblica riconosce e garantisce ai miei cittadini i loro diritti inviolabili (anche per lo stesso legislatore) e richiede l'adempimento dei loro doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Questi doveri fondamentali sono 2:

- 1- il dovere di ogni cittadino di dare il proprio contributo a partecipare alla vita politica, economica e sociale.*
- 2- il dovere, inoltre, di aiutare le persone più deboli e bisognose di assistenza.*

Il primo dovere deve essere messo in pratica con l'espressione del voto e con il lavoro. Il secondo deve essere realizzato da tutti cittadini italiani attraverso il pagamento delle tasse per poter garantire i servizi essenziali per il bene comune. Io infatti penso che solo con l'impegno di ciascuno è possibile assicurare a tutti i diritti e la dignità personale.

ARTICOLO 3

Tutti i cittadini che vivono nel mio Paese devono avere pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza nessuna distinzione. È importante ricordare le discriminazioni razziali e i trattamenti durante il regime fascista perché ha portato a capire che la diversità non può essere elemento di discriminazioni fra i cittadini. Io sostengo il tema dell'uguaglianza come un rapporto per cui quando vi sono situazioni di fatto uguali ci deve essere un trattamento giuridico uguale, ma quando ci sono situazioni di fatto diverse ci devono essere trattamenti giuridici diversi. Questa legge non deve stabilire delle diversità ingiustificate. La mia Repubblica deve impegnarsi a rimuovere le differenze economiche e sociali per mettere tutti nelle condizioni di svolgere la propria vita in tranquillità.

I PRINCIPI FONDAMENTALI



ARTICOLO 4

La mia Repubblica offre a tutti i cittadini il diritto al lavoro e lo Stato li mette nelle condizioni di poter lavorare, ciò non significa che glielo debba fornire direttamente, ma che ognuno si deve impegnare a trovarne uno e inoltre non li può punire se scelgono di non lavorare. Però ogni cittadino ha anche il dovere di contribuire al progresso materiale e spirituale della società italiana.

ARTICOLO 5

Nonostante l'unità della mia Repubblica, quest'ultima riconosce le esigenze delle diverse regioni italiane, promuovendo le autonomie locali e riconoscendo il decentramento amministrativo.

ARTICOLO 6

La mia Repubblica tutela tutte le minoranze linguistiche e i cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza. La preservazione di queste minoranze viene applicata nelle leggi delle regioni a statuto speciale, in alcune delle quali esiste il bilinguismo.

I PRINCIPI FONDAMENTALI



ARTICOLO 7

Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono indipendenti e sovrani l'uno dell'altro. La Chiesa è sovrana in ambito spirituale, mentre lo Stato ha sovranità in ciò che gli compete. Per esempio il matrimonio concordatario che viene celebrato in chiesa, grazie ai Patti Lateranensi, è valido anche per lo Stato italiano.

ARTICOLO 8

I miei Concittadini hanno diritto di professare liberamente la propria religione. Tutte le confessioni sono accettate e valorizzate davanti alla legge, rispettando però l'ordinamento giuridico italiano. Nonostante il mio rapporto con la chiesa Cattolica, riconosco la libertà religiosa.

ARTICOLO 9

La mia Repubblica si impegna a promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. La tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico nazionale è affidata al Ministero dell'ambiente, invece la tutela del territorio del mare è affidata al Ministero per i beni e le attività culturali.

I PRINCIPI FONDAMENTALI



ARTICOLO 10

Io mi adeguo e mi conformo alle leggi internazionali comuni a tutti gli Stati. Inoltre, sono in grado di regolare la condizione degli stranieri attraverso le mie norme e trattati internazionali, grazie ai quali lo straniero gode dei diritti inviolabili dell'uomo. In Italia è garantito il diritto di asilo.


ARTICOLO 11

Affermo fermamente che IO e la mia patria ripudiamo la guerra, sia come strumento offensivo verso la libertà degli altri popoli, che come risoluzione di controversie internazionali, però nel caso in cui vengano attaccati il nostro territorio e i nostri cittadini ci si può difendere ricorrendo alle armi. Inoltre, l'Italia facendo parte di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o l'Unione Europea, si impegna a difendere e collaborare con gli Stati alleati in caso di attacchi. Io sostengo un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le nazioni.

ARTICOLO 12

Un simbolo che rappresenta il mio paese, l'Italia, è la bandiera tricolore: verde, bianco e rosso, a tre bande uguali. Questa ha origini molto antiche che risalgono alla Repubblica Cisalpina nel 1797. Con l'unità d'Italia divenne la bandiera dei Savoia, ma dopo la nascita della mia Repubblica Italiana lo stemma dei Savoia è stato eliminato.

Questi sono i principi che mi sorreggono, ma è con il 13° articolo, che esprimo cosa porto nel mio cuore.



DOVERI E DIRITTI


Le regole, che fanno dei membri del popolo italiano dei “cittadini” in senso pieno sono tutelate attraverso i diritti e i doveri suddivisi in quattro “titoli”:


·titolo I: rapporti civili (articoli 13-28);

·titolo II: rapporti etico-sociali (articoli 29-34);

·titolo III: rapporti economici (articoli 35-47);

·titolo IV: rapporti politici (articoli 48-54).





TITOLO I

Nel primo titolo sono espressi i diritti fondamentali di libertà personale, che viene proclamata inviolabile ed è il più importante diritto dell'uomo. Il principio della inviolabilità garantisce al cittadino che nessun potere può eliminare la sua libertà personale, sia quella fisica, morale e spirituale. I successivi articoli regolano il rapporto fra cittadini e giustizia. Secondo questi ultimi la libertà personale, il domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono diritti inviolabili.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente e può uscire e rientrare nel territorio della Repubblica salvo gli obblighi di legge. Inoltre, gli italiani hanno diritto di riunirsi e associarsi liberamente e pacificamente.



TITOLO 1

Ognuno può professare la propria fede religiosa senza limitazioni legislative.

In Italia vige la libertà di pensiero, parola e stampa. Nessuno può essere privato delle capacità giuridica della cittadinanza e del nome. La prestazione personale o patrimoniale non può essere imposta se non in base alla legge. Tutti i cittadini possono agire per tutelare il proprio diritto. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge e l'estradizione del cittadino può essere consentita solo dove sia prevista. La responsabilità penale è personale. I funzionari e i dipendenti dello Stato, gli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti.

RAPPORTI CIVILI

Questo titolo tratta dei diritti fondamentali di libertà personale

Art. 13: La Libertà personale è inviolabile

Art. 14: Il domicilio è inviolabile

Art. 15: La libertà e la segretezza in ogni forma sono inviolabili

Art. 16: La libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi

territorio italiano

Art. 17: Il diritto gli organizzare riunioni pacifiche senza preavviso

Art. 18: Il diritto di associarsi liberamente, purché non siano società segrete o con scopi politici

Art. 19: Il diritto di professare liberamente la propria religione



RAPPORTI CIVILI

Art. 20: Le associazioni con scopo religioso non possono essere causa di speciali limitazioni

Art. 21: Il diritto di manifestare il libero pensiero con ogni mezzo di diffusione, la stampa non può censurarlo

Art. 22: Nessuno è privato della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome

Art. 23: Messuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non dalla legge

Art. 24: La difesa è un diritto inviolabile

Art. 25: Nessuno può essere punito se non in forza della legge

Art. 26: L'estradiizione del cittadino può essere consentita dalle convenzioni internazionali

Art. 27: La responsabilità penale è personale, non è ammessa la pena di morte


Art. 28: I dipendenti dello Stato sono responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti



TITOLO 2

Nel secondo titolo viene delineato il modello di società che lo stato deve realizzare e difendere. La famiglia viene al primo posto e viene espressa la parità tra coniugi. Si affermano i diritti dei bambini, il diritto alla salute, al progresso culturale e il diritto allo studio.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia ed è dovere di essa istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, inoltre, agevola la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi compiti. La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, l'arte e la scienza sono libere. L'istruzione è un diritto molto importante, è obbligatoria, gratuita e aperta a tutti.



RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art.29: La Repubblica riconosce i diritti delle famiglie


Art. 30: È dovere e diritto dei genitori mantenere ed educare i figli

Art.31: La Repubblica agevola con misure economiche la formazione delle famiglie

Art.32: La Repubblica tutela la salute

Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento


Art. 34: La scuola è aperta a tutti



TITOLO 3


Nel titolo terzo si affermano il diritto al lavoro, il diritto di sciopero e di creare organizzazioni sindacali. Alla base del sistema economico italiano c'è il diritto alla proprietà privata e alla iniziativa economica.

La Repubblica Italiana tutela il lavoro ed evidenzia il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro di un individuo. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che spettano ad un uomo.



TITOLO 3

La Repubblica si impegna a mantenere e a dare assistenza sociale a qualsiasi cittadino sprovvisto di lavoro e di mezzi necessari per vivere. L'organizzazione sindacale è libera e il diritto di sciopero si può esercitare nell'ambito delle leggi che lo regolano. Inoltre, l'iniziativa economica privata è libera e la proprietà è pubblica o privata. La legge può riservare originariamente o trasferire ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese. La legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi per lavorare in armonia. Inoltre, incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.



RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

Art. 36: Il lavoratore ha diritto a una retribuzione

Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione


Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale

Art. 39: L'organizzazione sindacale è libera

Art. 40: Diritto di sciopero in base alle leggi

Art. 41: Iniziativa economica privata libera

Art. 42: La proprietà è pubblica o privata



RAPPORTI ECONOMICI


Art. 43: Ai fini di utilità generale la legge può riservare o trasferire mediante espropriazione, salvo indennizzo, allo stato, ad enti o a comunità di lavoratori determinate imprese o categorie di imprese che abbiano carattere di preminente interesse essenziale.

Art. 44: Alla fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata

Art. 45: La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione

Art. 46: La Repubblica riconosce il diritto di lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende

Art. 47: La Repubblica riconosce e tutela il risparmio in tutte le sue forme



TITOLO 4

Nel titolo quarto vengono evidenziati i diritti e i doveri politici;

i diritti sono:


- diritti di voto e di associarsi in partiti.*

I doveri sono:

- rispettare i diritti e le libertà di tutti, sostenere lo stato, difendere la Patria e osservare la Costituzione.*

Tutti i cittadini maggiorenni sono elettori e il diritto di voto non può essere limitato, hanno anche il diritto di associarsi in partiti, di rivolgere petizioni alle Camere e di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

La difesa della Patria è sacra, tutti devono concorrere alle spese pubbliche e devono essere fedeli alla Repubblica e alla Costituzione.



RAPPORTI POLITICI

Art. 48: Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età

Art. 49: Diritto di associarsi liberamente in partiti politici


Art. 50: Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere


Art. 51: La Repubblica promuove la parità di genere

Art. 52: La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino

Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche sulla base delle loro capacità

Art. 54: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di rispettare le leggi





Diritto alla vita e alla salute

Art.2 I diritti inviolabili dell'uomo

Art.27 Non è ammessa la pena di morte

Art.31 Si protegge la maternità

Art.32 Si tutela la salute

*Diritto alla libertà
personale*

Art.13 La libertà personale inviolabile

Art.23 Nessuna prestazione è obbligatoria senza una legge

*Diritto alla
cittadinanza*

Art.22 Non si può privare nessuno dei diritti, del nome, della cittadinanza



Diritto alla riservatezza

Art.13 Divieto di perquisizione se non autorizzata dal magistrato

Art.14 Il domicilio è inviolabile

Art.15 La corrispondenza e le comunicazioni sono segrete

Diritto alla libertà di pensiero e parola

Art.2 I diritti inviolabili dell'uomo

Art.19 Libertà di professare una fede religiosa

Art.21 Diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola e lo scritto. Libertà di stampa

Art.33 Arte e scienza sono libere

Diritto di partecipare alla vita politica

Art.1 L'Italia è una Repubblica democratica

Art.48 Tutti i cittadini sono elettori

Art.49 Tutti hanno diritto di associarsi in partiti

Diritto alla proprietà

Art.42 La proprietà privata è riconosciuta e garantita

Art.47 La Repubblica incoraggia il risparmio e favorisce l'accesso alla proprietà della casa, della terra, delle azioni


Diritto al lavoro

Art.1 La Repubblica è fondata sul lavoro

Art.4 La Repubblica riconosce il diritto al lavoro

Art.35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme

Art.37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti del lavoratore



Diritto all'istruzione

Art.34 La scuola è aperta a tutti. I capaci e i meritevoli sono aiutati a raggiungere i più alti gradi di istruzione

ORDINAMENTO DELLO STATO



L'assemblea costituente della Repubblica Italiana nel fissare l'organizzazione istituzionale dello Stato ha suddiviso i poteri e le funzioni tra più organi che sono stati espressamente previsti e regolati nella II parte. L'organizzazione complessiva dello Stato Italiano, ovvero, l'ordinamento della Repubblica è rappresentato dai seguenti organi costituzionali:

Titolo I: Parlamento

Titolo II: Presidente della Repubblica

Titolo III: Governo

Titolo IV: Magistratura

Titolo V: Regioni, province, comuni

Titolo VI: Garanzie costituzionali





TITOLO I

Titolo I - Sezione I - Le camere (Il Parlamento)

I membri del Parlamento non possono controbattere riguardo i voti delle loro funzioni, nessuno può, senza autorizzazione, essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare e tutti ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

TITOLO I



Titolo I - Sezione II - Formazione delle leggi.

La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere e l'iniziativa appartiene al governo ed è esercitata dal popolo.

Ogni legge viene prima esaminata da una Commissione e poi dalla camera stessa e successivamente viene promulgata dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Quest'ultimo può chiedere una nuova deliberazione alle Camere, mentre per l'abrogazione di una legge di un atto avente valore di legge, bisogna fare un referendum popolare. La funzione legislativa non può essere delegata al governo, e quest'ultimo non può emanare decreti con valore di legge ordinaria senza la delegazione delle Camere. Lo stato di guerra e il potere al governo vengono deliberati dalle camere. L'amnistia e l'indulto sono concessi con una legge deliberata dai due terzi di ciascuna camera. Le camere, inoltre autorizzano la ratifica dei trattati, approvano i bilanci e il rendiconto consuntivo e possono disporre inchieste su materie di interesse pubblico.

TITOLO 2



Titolo II - Il Presidente della Repubblica può essere un qualsiasi cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici; è eletto dal Parlamento in seduta Comune dai suoi membri, rappresentanti dei cittadini; quest'ultimo viene eletto per 7 anni. Le sue funzioni, in caso egli non possa adempiere, verranno esercitate da il Presidente del Senato. E' il Capo dello Stato, rappresenta l'Unità Nazionale e può inviare messaggi alle Camere e scioglierle. Gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri proponenti però il Capo dello Stato non è responsabile di questi atti tranne che per tradimento o attentato della Costituzione. Il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune, prima di assumere le sue funzioni.

TITOLO 3

Titolo III Sezione I - Il Consiglio dei ministri è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che prestano giuramento al Presidente della Repubblica. Il Governo deve avere fiducia delle due Camere. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige ed è responsabile della politica del governo e insieme ai Ministri è sottoposto alla giurisdizione ordinaria.



TITOLO 3

Titolo III Sezione II - La pubblica amministrazione

Sezione II del titolo III - La pubblica amministrazione. I

pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e i loro

impiegati sono al servizio della Nazione. Il consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro è composto da esperti e rappresentanti

delle categorie produttive. Il Consiglio di Stato invece è organo di

consulenza giuridica, amministrativa e di tutela della giustizia

nell'amministrazione



TITOLO 3



Titolo III Sezione III - Gli organi ausiliari
Sezione III del titolo III - Gli organi ausiliari. Il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in modo che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza di camere e governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Il consiglio di stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

TITOLO 4



Titolo IV Sezione I - L'ordinamento giurisdizionale.

La Giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti solo alla legge e la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari. Il Consiglio di Stato e altri organi di giustizia hanno giurisdizione della pubblica amministrazione. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e il suo consiglio superiore composto dal Presidente della Repubblica deve assumere e assegnare i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti nei riguardi dei magistrati che sono nominati per concorso e sono inamovibili. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Le competenze del consiglio superiore della magistratura spettano al Ministro della giustizia. La giurisdizione si attua attraverso il giusto processo regolato dalla legge. Il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale.

TITOLO IV SEZIONE II - NORME SULLA GIURISDIZIONE




*Titolo IV Sezione II - Norme sulla
giurisdizione*

*Sezione II del titolo IV-La magistratura e
l'ordinamento giurisdizionale. La
giurisdizione si attua attraverso il giusto
processo regolato dalla legge. Il PM ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale. Contro
gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale.*

TITOLO 5 – REGIONE E COMUNI



Le regioni, delle province e dei comuni italiani che sono enti autonomi. Roma è la capitale della Repubblica. Cinque regioni italiane (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/ Südtirol e Valle d'Aosta) sono dette "speciali" perché possiedono uno statuto speciale e sono più autonome. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e le funzioni amministrative, ai Comuni per assicurare l'esercizio unitario. Questi ultimi insieme alle province, alle città metropolitane e alle regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Tutte le regioni non devono ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose.



TITOLO 5 – REGIONE E COMUNI



Ogni regione è composta da un consiglio regionale, dalla Giunta e dal suo presidente che si possono sciogliere per gravi violazioni di legge. Il sistema di elezione è disciplinato con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali. Nelle regioni sono presenti organi di giustizia amministrativa di primo grado. Quando una legge regionale non è di competenza della regione, il Governo può promuovere la legittimità costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Le regioni italiane sono: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si possono fondere o creare nuove regioni e province con una legge costituzionale fatta dal Consiglio Regionale e stabilita dalla Repubblica su iniziativa dei Comuni della stessa Regione.

TITOLO VI SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE



Garanzie costituzionali e della corte costituzionale. Quest'ultima decide:

- *se una determinata norma è aderente ai principi costituzionali;*
- *quando tra i poteri dello stato, tra stato e regioni vi sono conflitti di attribuzione;*
- *in materia di messa in stato di accusa del presidente della Repubblica;*
- *sull'ammissibilità dei referendum.*

TITOLO 6



La Corte è composta da 15 giudici eletti in parte dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dalle supreme Magistrature ordinarie e amministrative. Questa dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione. Una legge costituzionale stabilisce condizioni, forme e termini di legittimità e garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Queste leggi sono adottate da ciascuna Camera con deliberazioni successive. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

TITOLO VI SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE



Titolo VI Sezione I - La Corte Costituzionale
Sezione I del titolo VI - La revisione delle leggi costituzionali. Queste ultime sono adottate da ogni Camera con deliberazioni ad intervallo maggiore di tre mesi, approvate a maggioranza assoluta. Sono poi sottoposte a un referendum popolare

quando ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o 500 mila elettori o 5 consigli regionali. Questa legge non è promulgata se prima non è approvata. Se invece è approvata, non si fa luogo al referendum. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

TITOLO 6



Art. 55: il Parlamento è composto da camere dei deputati e Senato della Repubblica.

Art. 56: La Camera dei deputati è eletta a suffragio Universale e diretto. Sono eleggibili deputati tutti gli elettori che hanno compiuto 25 anni di età. Il numero dei deputati è di seicento trenta di cui 12 nella circoscrizione estero.

Art. 57: Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estera.

Art. 58: Sono eleggibili a senatori solo gli elettori con 40 anni o più. Sono eletti a suffragio universale coloro che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Art. 59: È senatore di diritto a vita per chi è stato il presidente della Repubblica.

Art. 60: La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni.

Art. 61: Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.

Art. 62: Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

TITOLO 6



Art. 63: Ciascuna camera elegge i suoi componenti, il suo Presidente e Ufficio di presidenza.

Art. 64: Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta.

Art. 65: La legge determina l'incompatibilità con l'ufficio di deputata o di senatore.

Art. 66: Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti delle cause di inagibilità e di incompatibilità.

Art. 67: Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione.

Art. 68: I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 69: I membri del Parlamento ricevono un' indennità stabilita dalla legge.

TITOLO 6 SEZIONE II

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI



Art.70: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art.71: L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti. Il popolo esercita l' iniziativa delle leggi mediante la proposta di almeno cinquantamila elettori.

Art.72: Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa.

Art.73: Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall' approvazione. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Art.74: Il Presidente della Repubblica prima di promulgare la legge può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se le camere approvano nuovamente, questa deve essere promulgata.



TITOLO 6



Art.75: È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquantamila elettori o cinque consigli regionali.

Art.76: L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi.

Art.77: Il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Art.78: Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art.79: L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Art.80: Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica.

Art.81: Le Camere approvano ogni anno i bilanci e i rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Art.82: Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art.83: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Art.84: Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici.

Art.85: Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Art.86: Le funzioni del Presidente della Repubblica, in caso che egli non possa adempiere, sono esercitate dal Presidente del Senato.

Art.87: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Art.88: Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, le Camere o anche una sola di esse.

Art.89: Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Art.90: Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Art.91: Il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà e di osservanza alla Costituzione, dinanzi al parlamento in seduta comune.



TITOLO III – SEZIONE I

IL CONSIGLIO DEI

MINISTRI



Art.92: Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del consiglio, e su proposta di questi ministri.

Art.93: Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri giurano nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art.94: Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Art.95: Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'Unità d' indirizzo ed amministrativo, promuovendo e coordinando le attività dei ministri.

Art.96: Il Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, al pari degli altri cittadini.



TITOLO III-SEZIONE II

LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE



Art.97: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge.

Art.98: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.



TITOLO III- SEZIONE III **GLI ORGANI AUSILIARI**



Art. 99: Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

Art. 100: Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.



TITOLO IV – SEZIONE I

ORDINAMENTO

GIURISDIZIONALE



Art.101: La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art.102: Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali.

Art.103: Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi.

Art. 104: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Art.105: Spettano al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari dei magistrati.





Art.106: Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Art.107: I magistrati sono inamovibili, non spostabili, non licenziabili, possono esserlo solo per decisioni del Consiglio superiore.

Art.108: Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Art.109: L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art.110: Spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II NORME SULLA GIURISDIZIONE



SEZIONE II NORME SULLA GIURISDIZIONE

Art.111: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Art.112: Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art.113: Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.



TITOLO V- LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI



Art. 114: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica.

Art. 115: Abrogato.

Art. 116: Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige/ Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionali.

Art. 117: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato delle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 118: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 119: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.



Art.120: La regione non può istituire dazi d' importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolano in qualche modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, ne limitare l' esercizio il diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Art.121: Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio Regionale esercita la potestà legislative attribuite alla Regione. La giunta Regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta le Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istituzioni del Governo della Repubblica.

Art.122: Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Il Presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.





Art. 123: Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Art. 124: Abrogato

Art. 125: Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento stabilito dalla legge della Repubblica.

Art. 126: Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Art. 127: Il Governo quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 128: Abrogato dall'articolo 9





Art. 129: Abrogato dall'articolo 9

Art. 130: Abrogato dall'articolo 9

Art. 131: Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 132: Si può con legge costituzionale disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione interessata, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Art. 133: Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni sentita la stessa Regione.



TITOLO VI – SEZIONE I

LA CORTE COSTITUZIONALE



Art. 134: la Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135: la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.

Art. 136: quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Art. 137: una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.



TITOLO VI - SEZIONE II **REVISIONE DELLA** **COSTITUZIONE.** **LEGGI COSTITUZIONALI**



Art. 138: Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna delle due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Art. 139: La forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.



ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA “ORGANI DELLO STATO E LORO COMPETENZE”



Le camere Dall'articolo 55 all'articolo 68

Formazione delle leggi Dall'articolo 70 all'articolo 82

Presidente della repubblica Dall'articolo 83 all'articolo 91

Il consiglio dei ministri Dall'articolo 92 all'articolo 96

La pubblica amministrazione Dall'articolo 97 all'articolo 99

Gli organi ausiliari Dall'articolo 99 all'articolo 100

Ordinamento giurisdizionale Dall'articolo 101 all'articolo 110

Norme sulla giurisdizione Dall'articolo 111 all'articolo 113

Le regioni, le provincie, i comuni Dall'articolo 114 all'articolo 133

La corte costituzionale Dall'articolo 134 all'articolo 137

Revisione della costituzione,

leggi costituzione Dall'articolo 138 all'articolo 139



LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Ho voluto sottoscrivere le diciotto disposizioni transitorie e finali, per gestire meglio il passaggio dal precedente ordinamento a quello Repubblicano. Le disposizioni hanno carattere di eccezionalità, ovvero, una volta raggiunto il loro scopo non sono atte a ripetersi.

Disposizione 1: Il capo dello Stato esercita il compito del Presidente della Repubblica e ne acquisisce le cariche.

Disposizione 2: Se alle elezioni del nostro presidente della Repubblica non sono partecipi tutti i consigli regionali intervengono soltanto i componenti delle due camere.

Disposizione 3: Grazie alla legge stipulata dal presidente della Repubblica i componenti del Senato sono senatori mentre i deputati dell'assemblea costituente posseggono dei requisiti per poter ricevere la carica di senatore.



Disposizione 4: Per la prima elezione del senato il Molise è considerato una regione autonoma e indipendente e il numero di senatori varia in base alla popolazione.

Disposizione 5: La disposizione dell' articolo 80 appartiene ai trattati internazionali che possono portare ulteriori modifiche alla legge.

Disposizione 6: Entro 5 anni dalla entrata in vigore si procede al controllo degli organi speciali tuttora esistenti , entro 1 anno dalla stessa data si provvede alla legge al riordinamento del tribunale supremo militare.



Disposizione 7 : fino a quando non sarà emanata una nuova legge si seguiranno le norme dell'ordinamento giuridico esistente.

Disposizione 8: Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dalla mia entrata in vigore. Le leggi della nostra Repubblica hanno il compito di gestire ogni singolo ramo della pubblica amministrazione.

Disposizione 9: La Repubblica entro 3 anni dalla mia entrata in vigore ha il compito di adeguare le leggi a quelle che sono le autonomie locali.



Disposizione 10: Alla regione italiana del Friuli Venezia Giulia si applicano provvisoriamente delle norme generali che si possano riferire al 5 titolo.

Disposizione 11: Fino a cinque anni dalla entrata in vigore si possono formare altre Regioni e portare ulteriori modifiche dell'elenco riferito dall'articolo 131.

Disposizione 12: E' vietato riorganizzare il movimento fascista dopo essersi stato disciolto.

Disposizione 13: I beni esistenti nei nostri territori nazionali degli ex re casa Savoia delle loro consorti e dei loro discendenti maschi sono avvocati allo Stato ovvero hanno il compito di difendere gli organi costituzionali, giudiziari e tutte quelle amministrazioni che fanno parte del nostro Stato.



Disposizione 14: I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti valgono come parte del nome. L'ordine mauriziano funziona e viene attivato nei modi stabiliti dalla legge.

Disposizione 15: Con l'entrata in vigore si ha un cambiamento della legge grazie a il decreto legislativo luogotenenziale.

Disposizione 16: Entro un anno dalla entrata in vigore viene attivata una procedura di revisione e coordinamento.



Disposizione 17: l'assemblea costituente sarà convocata dal suo presidente per la deliberazione della legge per l'elezione del Senato della Repubblica sugli statuti regionali e speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove camere l'assemblea costituente può essere convocata in caso di necessità.

In questo periodo le commissioni permanenti rimangono sempre attive per qualsiasi bisogno, quelle legislative offrono al governo le informazioni necessarie per la creazione delle leggi.

Disposizione 18: Io stessa vengo promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Questo testo è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.



A VOI GIOVANI...

CERCATEMI

AMATEMI

DIFENDETEMI





Gli alunni della classe 3^A
Scuola Secondaria di I grado di Pozzomaggiore

Arianna Calaresu

Michela Calaresu

Giuseppe Devino

Hiba El Abbi

Gabriel Mulas

Danilo Nughes

Gaia Nuvoli

Daniele Oppes

Michela Pintori

Elia Domenico Pishedda

Bernardetta Piu

Francesca Rosas

Michela Rosas

Simone Salaris